



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON P. BORGHI"

via B. Pascal, 81 42123 Rivalta - Reggio Emilia - Tel.0522.560.255 Fax 0522.560.791
C.F.91088320352 reic81400x@istruzione.it

INCONTRO INSEGNANTI DI SOSTEGNO – EDUCATORI

23/09/2010

ALLEGATO N.1

INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ

1. “ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (LEGGE N. 104 DEL 5/02/1992)” tra la Provincia di Reggio Emilia, il Centro Servizi Amministrativi, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni e le istituzioni scolastiche della Provincia di Reggio Emilia con l'adesione del Coordinamento Associazioni Disabili e Famiglie (sottoscritto il 31 Maggio 2006).

Accordi di programma: costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell'integrazione scolastica.

- **Cosa sono?** Sono uno strumento giuridicamente vincolato utilizzato quando un determinato programma di intervento richiede la partecipazione di diversi enti pubblici (art. 27 Legge 142/90).
- **A cosa servono?** Il progetto di integrazione dell'alunno disabile (il PEI) richiede l'intervento di diversi enti competenti (Azienda USL, Scuola, Comuni, Province, ect). Gli accordi di programma garantiscono il coordinamento tra i diversi servizi al fine di facilitare una tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali e dei PEI, nonché per garantire un inserimento adeguato anche agli alunni disabili gravi. (D.I. 9/7/92).
- **Ambito territoriale:** gli Accordi di Programma solitamente coincidono con il territorio delle ASL, comprendente spesso diversi Comuni.
- **Soggetti stipulanti.** Il legale rappresentante del Consorzio di Comuni o il Sindaco del Comune capofila; il dirigente dell'USP, i legali rappresentanti delle ASL (art. 2 D.I. 9/7/92), la provincia, i dirigenti scolastici.
- **Chi li promuove:** nel caso nessuno dei soggetti indicati nel punto precedente si attivi, spetta al dirigente dell'USP inoltrare la richiesta di stipula (art. 3 D.I. 9/7/92).
- **Contenuti.** Nell'accordo di programma devono essere chiaramente definite: le competenze e gli interventi a carico di ciascun ente; l'ufficio competente all'erogazione dei servizi; gli stanziamenti finanziari previsti dai rispettivi bilanci; il collegio di vigilanza.

All'alunno disabile è garantita:

- la priorità di iscrizione, accesso e frequenza regolare alla scuola più vicina alla residenza;
- il coinvolgimento attivo della famiglia in ogni fase del processo di integrazione;
- il personale educativo, assistente di base, docente di sostegno ritenuto indispensabile per il processo di scolarizzazione e di socializzazione;
- la priorità, nell'ambito delle rispettive competenze, nell'acquisto e nell'impiego di attrezzature di sussidi speciali e particolari;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche in tempi brevi;
- l'incontro periodico e programmatico delle figure professionali impegnate nell'attuazione del PEI;
- la valutazione scritta da parte dei docenti (consiglio di classe) e delle eventuali altre figure professionali coinvolte nella stesura del PEI, dell'andamento di processi e dei risultati raggiunti, finalizzata ad esplicitare alle famiglie il livello di acquisizione degli obiettivi programmati.

In casi del tutto eccezionali, sulla base degli obiettivi contenuti nel PEI, potrà essere valutata, unitamente agli operatori dell'Azienda USL e alla famiglia, l'eventuale riduzione dell'orario scolastico di frequenza

dell'alunno, tenuto conto degli impegni terapeutici o riabilitativi. Gli interventi riabilitativi programmati dall'AUSL, coincidenti con l'orario scolastico, dovranno essere concordati con la scuola e la famiglia.

All'**individuazione** dell'alunno come soggetto disabile **provvede l'AUSL**, attraverso la figura del medico specialista. Dallo scorso anno scolastico (per le nuove certificazioni) sono stati modificati i codici di disabilità (uniformati a quella dell'Unione europea) e le procedure per la certificazione. E' sempre la famiglia, attraverso la richiesta del pediatra, a richiedere la visita specialistica: gli psicologi e neuropsichiatri infantili dell'Azienda USL e dei centri convenzionati collaborano alla certificazione svolgendo il lavoro preparatorio (osservazioni, test, documentazione necessaria) che poi viene inviato alla Commissione medico legale con la proposta di certificazione. La famiglia, attraverso gli operatori dell'azienda USL, richiede la visita medico collegiale del/della proprio/a figlio/a: solo la commissione può rilasciare la certificazione.

Tale **certificazione** corredata di una descrizione sintetica dei bisogni:

- a) attesta la **natura della disabilità** ed eventualmente la sua **gravità**;
- b) contiene in maniera chiara ed estesa la **diagnosi clinica** e la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD 10 ed un sintetico inquadramento generale della situazione;
- c) è redatta su **richiesta della famiglia** dell'alunno al momento della prima iscrizione alla sezione, classe d'inizio del percorso scolastico e rinnovata al passaggio di ogni segmento scolastico, salvo diversa valutazione dell'estensore nel caso non coincida con l'intera durata della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;
- d) è **consegnata alla famiglia che provvederà a presentarla alla scuola, normalmente entro il mese di gennaio**, per la frequenza dal mese di settembre successivo. Salvo parere contrario dell'AUSL o della famiglia, la certificazione si intende, dunque, automaticamente rinnovata negli anni intermedi di ciascun periodo scolastico.

Per gli alunni in **corso di frequenza** scolastica che presentano gravi difficoltà di apprendimento e di relazione in precedenza non apparse, **competete al Dirigente scolastico concordare con i genitori l'opportunità di invio al medico di base o al pediatra**; quest'ultimo dovrà valutare la necessità di una visita specialistica presso il Servizio AUSL. Se i genitori dissentono e il problema persiste, l'AUSL attraverso i servizi competenti può fornire, se richiesto, consulenza agli insegnanti.

In caso di **abbandono o di grave maltrattamento**, il Dirigente scolastico attiva il Servizio sociale e segnala la situazione all'autorità giudiziaria competente.

Solo per gli alunni che necessitano di servizi a carico dell'Ente locale, il Dirigente scolastico trasmette copia della certificazione all'Ente Locale medesimo entro il mese di Marzo e, comunque, al ricevimento della stessa da parte dell'AUSL. Lo stesso Dirigente invia, entro il mese di giugno, copia delle informazioni relative al quadro numerico complessivo degli alunni in situazione di disabilità iscritti nelle scuole di competenza e al fabbisogno preventivato dei servizi di supporto di competenza dell'ente medesimo.

Il Dirigente scolastico, al ricevimento della certificazione rilasciata dall'AUSL, prende ufficialmente atto della presenza dell'alunno quale persona disabile, e si attiva per predisporre le condizioni per l'accoglienza e la frequenza¹.

La diagnosi funzionale², redatta dai servizi competenti dell'AUSL, deve tenere conto delle potenzialità del soggetto ed è finalizzata al massimo recupero possibile.

L'AUSL, attraverso i servizi competenti assume i seguenti impegni:

- compila la Diagnosi Funzionale in forma discorsiva nel rispetto dell'allegato Mod. DF. In particolare s'impegna ad evidenziare, in tale relazione, gli aspetti di prognosi prevedibili per la situazione diagnosticata. La Diagnosi Funzionale è consegnata alla scuola entro l'inizio dell'anno scolastico ed in copia alla famiglia;

¹ Si fa riferimento al Decreto Ministeriale 3 giugno 1999 n.141 - "Formazione classi con alunni in situazione di handicap".

² I riferimenti sono a:

art. 12, comma 5 e comma 6 L. 104/92: " All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla **diagnosi funzionale**, fa seguito un **profilo dinamico-funzionale** ai fini della formulazione di un **piano educativo individualizzato**, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione [...]".

- aggiorna, in collaborazione con la famiglia, la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico: dalla scuola dell'infanzia alla scuola di base da quest'ultima alla secondaria. L'aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in un qualunque momento della carriera scolastica dell'alunno.

Le istituzioni Scolastiche organizzano con l'Azienda Unità Sanitaria Locale e la famiglia un incontro al fine di illustrare tempestivamente i contenuti della Diagnosi Funzionale

Sulla base dei dati della Diagnosi Funzionale delle osservazioni organicamente e collegialmente elaborate dai docenti interessati al caso, operatori sanitari, docenti e genitori elaborano **il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)**.

Il PDF individua, nell'ambito delle caratteristiche fisiche psichiche sociali ed affettive dell'alunno, "le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali dell'alunno disabile"³ evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-istruttivo e socio-affettivo.

Il PDF consente di predisporre il piano educativo individualizzato. Anche per il soggetto in situazione di gravità l'apprendimento risulta essere un obiettivo rilevante dell'inserimento scolastico e si traduce, come per gli altri allievi, nella promozione di un'adeguata crescita relazionale, comunicativa, espressiva e cognitiva. L'AUSL, attraverso gli operatori che hanno in carico l'alunno disabile, partecipa al primo incontro nel momento del passaggio da un grado scolastico a quello successivo, in cui si definiscono le linee del PDF unitamente al PEI. Infatti, il PDF è uno strumento di lungo periodo. Gli impegni che vengono assunti all'atto della sua stesura, all'inizio di ogni grado di scolastico, dovranno essere ricondotti ad un'efficace realizzazione del PEI.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) costituisce il documento annuale nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di disabilità in un determinato periodo di tempo, ai fini di assicurare i diritti all'educazione e all'istruzione.

L'AUSL, collabora con le istituzioni scolastiche e la famiglia nella definizione, realizzazione e verifica dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), con l'obiettivo di ottenere la massima armonizzazione possibile tra interventi terapeutici, riabilitativi e le attività previste dal PEI stesso, ciò avverrà in occasione degli incontri programmati.

Il Comune, in base alla normativa regionale sul "Diritto allo studio"⁴, partecipa all'impostazione, alla progettazione ed all'elaborazione del PEI, per quei soggetti per i quali sono previsti servizi specifici e specifiche risorse professionali. Nel caso sia stato definito il "progetto di vita"⁵, esso è assunto a riferimento nella definizione del PEI.

Le Istituzioni Scolastiche assicurano che il gruppo docente, con la collaborazione di operatori dell'AUSL, di altre figure eventualmente assegnate dagli EE.LL., per quanto nell'ambito delle loro competenze, e della famiglia⁶:

- elabori entro il primo bimestre il PEI e lo verifichi collegialmente nei tempi concordati;
- integri il PEI con la Programmazione Didattica disciplinare o per aree di intervento;
- contenga le modalità di sviluppo, svolgimento delle attività e la prefigurazione dell'organizzazione didattica;
- individui l'organizzazione oraria del docente di sostegno e degli altri docenti della classe, gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi che si ritengono necessari con l'indicazione delle modalità d'impiego e della finalizzazione del loro uso;

³ I riferimenti sono a:

art. 12, comma 5 e comma 6 L. 104/92;

art. 4 D.P.R. 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

⁴ Si fa riferimento, in particolare all'art. 5 comma 3 lettera a) della L.R. 26/2001 in cui si afferma che: nell'ambito degli accordi di programma, i Comuni provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del Piano Educativo Individualizzato predisposto con l'Amministrazione Scolastica e le Aziende Unità Sanitarie Locali, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

⁵ Il riferimento è all'art. 14 della legge 328/2000.

⁶ I genitori possono avvalersi della consulenza di esperti qualificati già coinvolti nel progetto di integrazione.

- partecipi alla programmazione del PEI, con gli operatori dell'AUSL e degli EE.LL.e della famiglia.
- Le Istituzioni scolastiche favoriscono altresì la partecipazione dei docenti alla programmazione delle attività extrascolastiche educative per una migliore integrazione sociale e alla definizione di eventuali progetti di alternanza scuola - lavoro - formazione ed altre opportunità.

Tutti coloro che partecipano alla stesura del PEI, lo sottoscrivono e ne avranno copia; il documento dovrà essere tenuto in un apposito fascicolo in posizione riservata.

Il Gruppo di lavoro d'Istituto⁷ è la sede nella quale si riprendono i principi, gli orientamenti alla base dell'Accordo di programma e si individuano le strategie e le organizzazioni più efficaci per la costruzione di progetti di integrazione scolastica.

Ogni singola Istituzione nella sua specificità, in riferimento alle proprie caratteristiche e storia può individuare le possibilità di attivazione dei contesti per accogliere con flessibilità la persona disabile, con un coinvolgimento ed una responsabilità condivisa da parte di tutti i soggetti nell'ottica della riduzione della disabilità. Non è compito del Gruppo affrontare o entrare nel merito di situazioni relative ai singoli alunni disabili, questo organo potrà:

- promuovere una cultura dell'integrazione, ponendosi come interlocutore privilegiato verso tutti gli Enti ed i soggetti coinvolti nel processo di integrazione delle persone disabili;
- monitorare la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, individuando criteri di analisi e di lettura nell'ottica della promozione di "buone prassi";
- valutare, al termine dell'anno scolastico, l'andamento dell'integrazione scolastica anche in relazione al presente Accordo di programma ed ai criteri eventualmente individuati dal Gruppo stesso.

Nel gruppo di lavoro è opportuno prevedere: Dirigente Scolastico, docenti curricolari e di sostegno, personale ausiliario, genitori degli alunni in situazione di disabilità, componente genitori eletti nel consiglio di istituto, AUSL, Ente Locale. Per le scuole secondarie di II grado si può prevedere la partecipazione del Comune e della Provincia, su invito, nel momento in cui si trattano tematiche riguardanti gli Enti locali per le rispettive competenze, studenti per le scuole secondarie di secondo grado.

Entro il mese di settembre ogni dirigente scolastico provvede a costituire o a confermare il Gruppo di Lavoro di Istituto. Pertanto le designazioni dell'AUSL e degli Enti Locali dovranno essere trasmesse entro tale data. **L'atto formale di nomina dovrà essere inviato al G.L.I.P. entro il mese di ottobre.**

Il Gruppo di Lavoro può articolarsi in commissioni e si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte l'anno; nel corso del primo incontro viene fissato il calendario delle attività. In particolare, verifica:

- **entro novembre** la situazione dell'anno in corso (numerosità e composizione delle classi, presenza di necessità assistenziali, sanitarie, di facilitazione alla comunicazione e alla autonomia personale, utilizzo delle risorse di personale e strumentali, attivazione di particolari modalità organizzative e di flessibilità, presenza di barriere architettoniche, acquisto di materiali, sussidi, attrezzature, particolari problematiche) verifica che PEI e PDF siano stati redatti e firmati da tutti i soggetti previsti;
- **entro febbraio** lo stato di avanzamento delle attività decise nel 1° incontro;
- **entro maggio** le rilevazioni delle attività decise nel 2° incontro, la stesura della Diagnosi funzionale per i nuovi ingressi; effettuazione degli incontri (raggiungimento obiettivi PEI) tra genitori, insegnanti e operatori AUSL referenti per ogni singolo caso.

Può indicare, inoltre, le linee essenziali di lavoro per l'integrazione dell'anno successivo: buone prassi, risorse da attivare, modelli organizzativi, ecc.

Al termine di ogni incontro, verrà redatto il verbale che sarà a disposizione di chi ne farà richiesta, assicurando adeguata informazione alle famiglie degli alunni disabili.

Il Piano dell'Offerta Formativa⁸ (POF) dovrà esplicitare come la scuola, sulla base delle risorse a disposizione, garantisce agli alunni disabili le migliori condizioni possibili per la loro crescita personale, culturale e sociale. Nel POF dovranno essere dichiarate le scelte educative ed organizzative che maggiormente caratterizzano la "forma" dell'integrazione, partendo dal presupposto che il gruppo classe rappresenta l'ambito ordinario del processo di integrazione.

⁷ Tale gruppo è previsto dal comma 2 dell'art. 15 della L. 104/92: "Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti **gruppi di studio e di lavoro** composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo".

⁸ Il riferimento è all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59"

Nell'art. 13 **“L'organizzazione educativa e didattica: gli impegni reciproci”**, vengono elencati gli impegni delle Istituzioni scolastiche, dell'Azienda sanitaria locale, della Provincia e del Comune.

Particolare attenzione viene posta alla **CONTINUITA'** verticale fra i diversi **ordini di scuola** prevedendo incontri tra i docenti, prevedendo tra gli altri interventi forme di accoglienza, prestiti professionali, anche di diversa amministrazione. **L'Azienda Unità Sanitaria Locale** partecipa agli incontri di continuità promossi dalla scuola, con particolare riguardo al passaggio nelle annualità - ponte da un ordine di scuola all'altro. Il **Comune** collabora all'attuazione di un percorso di continuità, garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi, ludoteche, biblioteche teatri, musei e assicurando la partecipazione del personale con competenze educativo - assistenziali agli incontri per l'attuazione dei progetti specifici.

Il dirigente scolastico presenta all'USP la documentazione del fabbisogno di **docenti di sostegno** relativa all'Istituto per l'anno scolastico successivo, procede alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione della componente docente del Gruppo di Lavoro dell'Istituto, tenendo presente sia le esigenze del singolo alunno sia i percorsi di integrazione progettati a livello di Istituto, in un quadro organico e coerente di utilizzo funzionale del personale.

Il **collaboratore scolastico** svolge servizi di ausilio materiale agli alunni in situazione di disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita di esse. Come affermato nel CCNL tale personale garantisce l'ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Il **personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione** (art.13 comma 3-L.104/92) svolge le funzioni previste dalla norma, inerenti all'area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, ...) e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione dell'alunno disabile⁹. Viene assegnato, secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione degli Enti Locali territoriali di competenza, in attuazione degli obiettivi indicati nel PEI, dietro richiesta del dirigente scolastico e nel quadro del presente Accordo. L'utilizzo di tale personale, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del dirigente scolastico, fermo restando la funzione di coordinamento svolta dall'Ente Locale. L'articolazione dell'orario di servizio del personale sarà definito, previo Accordo con l'amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei piani educativi individualizzati. Pertanto l'intervento di detto personale deve rientrare nel PEI, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

Il **personale di riabilitazione** (logopedisti, fisiokinesiterapisti, infermieri) è reso disponibile dalla Azienda USL ed interviene eccezionalmente nel contesto scolastico in relazione a specifici progetti definiti dai servizi sanitari in collaborazione con insegnanti, famiglia e comune, qualora comporti interventi di sua competenza.

2. AUSILI, SUSSIDI DIDATTICI, MEZZI INFORMATICI

I sussidi didattici sono gli oggetti, gli strumenti, le attrezzature, i materiali (strutturati e non) compresi i mezzi audiovisivi e informatici che possono facilitare l'autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento. Tra questi particolare importanza assumono le nuove tecnologie e in particolare il computer per le numerose e innovative potenzialità che offrono anche nel campo educativo e della didattica delle singole discipline. Per gli alunni disabili, accanto ai sussidi tradizionali, sono disponibili materiali hardware e software che possono essere facilmente e utilmente utilizzati nella scuola. **La fornitura di sussidi didattici e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software didattico, compete sia all'amministrazione scolastica che alle amministrazioni locali.** Per quanto riguarda il Comune di Reggio Emilia sussidi didattici, software e programmi vari possono essere presi in prestito al 3° Circolo Didattico e all'Istituto “Don Z. Iodi” (dove personale specializzato è a disposizione per dare istruzioni anche in merito ad alcuni programmi). Si ricorda che nel sito del CSI (Centro Servizi per l'Integrazioni) di Reggio Emilia si possono trovare diverse informazioni.

La possibilità di utilizzare i computer per realizzare sistemi di istruzione assistita è oggi un nuovo e indispensabile strumento al servizio dei docenti che consente di conseguire l'obiettivo di un insegnamento individualizzato. Il computer agisce non solo come strumento di apprendimento, ma anche come stimolo all'apprendimento, determinando l'attenzione continua e favorendo la memorizzazione. L'uso del

⁹ Cfr nota precedente.

computer da parte dei disabili è attualmente facilitato grazie alla disponibilità di una vasta gamma di interfacce e di altri ausili che ne consentono l'utilizzazione anche a soggetti con gravi disabilità. Il computer, infatti è dotato di una capacità pressoché illimitata di manipolazione di simboli. Le sue potenzialità e versatilità ne fanno uno strumento di utilizzazione sempre più esteso e un ausilio per il potenziamento delle abilità umane e quindi per il superamento dell' handicap. Il computer non può ridurre la disabilità, ma può diminuire la situazione di handicap. Una delle possibilità dei mezzi informatici è quella di sostituire una funzione come il movimento, la voce, la vista per permettere ad una persona con disabilità una maggiore autonomia e di conseguenza una maggiore possibilità di esprimere se stessa e di instaurare rapporti di scambio reciproco. Con il computer è possibile rendere più efficace il tempo-istruzione, utilizzare al massimo le capacità dell'alunno, verificare il raggiungimento di obiettivi didattici, attuare curricoli integrati e avere canali comunicativi multimediali con soggetti privi di manualità o con deprivazioni sensoriali (privi di vista, sordomuti).

3. GITE SCOLASTICHE

(Dalla C.M. 291/92, art. 8, comma 2)

Per la partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: "si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi Collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno".

Ciò significa che l'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

4. VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO

Art. 16 Legge n.104/1992, Valutazione del rendimento e prove d'esame: "nella valutazione degli alunni handicappati è indicato, sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline".

Le Circolari Ministeriali n. 50 e n.51 del 20/05/2009 relative alle *Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008-2009* e all'*Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione* (così come quelle già emanate negli anni precedenti) per quanto riguarda **gli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento o con dislessia** sottolinea che questi alunni dovranno sostenere tutte le prove scritte, raccomandando l'impiego di misure dispensative e strumenti compensativi anche in sede d'esame, come indicato nella nota ministeriale prot.4099 del 5 ottobre 2004, richiamata dalla nota prot.26/A del 4 gennaio 2005. La stessa circolare per quanto riguarda **gli alunni diversamente abili** dice che i docenti preposti al sostegno fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.

Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI, secondo le previsioni contenute nell'art.318 del Testo Unico (D.lvo n.297/1994). Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni diversamente abili è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza a classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. O.M. n.90/2001). Le prove di esame, per le quali l'alunno diversamente abile può avvalersi degli ausili necessari, dovranno essere idonee a valutare il progresso conseguito in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali. Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni diversamente abili.

L'O.M. n.90/2001 prevedeva per gli alunni diversamente abili che non raggiungevano gli obiettivi del PEI la possibilità di ripetere la classe o di essere ammessi all'esame di licenza al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo utile per l'iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

Tutte queste indicazioni sono state assunte dal **D.P.R. n. 122 del 22/06/2009**, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 Settembre 2008, n.169*.

5. DISABILITA' E SICUREZZA

La predisposizione e gestione dei piani di emergenza e dei dispositivi di segnalazione d'allarme con le relative vie di esodo, se a volte, possono risultare difficoltose e problematiche, lo diventano ancora di più per quei lavoratori e soggetti disabili che non sono in grado di muoversi autonomamente in condizioni di emergenza o che faticano a comprendere i segnali e le informazioni se queste non sono semplici, chiare ed espresse utilizzando linguaggi diversi.

In caso di incendio, ad esempio, la tempestiva percezione del pericolo e l'accessibilità delle vie di fuga rappresentano i requisiti di garanzia non solo per le persone con disabilità, ma anche per tutti gli altri compresi i soccorritori. Le barriere architettoniche, che la legge definisce come "gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura fruizione di spazi, attrezzature o componenti e la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi" e, che la normativa ha obbligato gli Enti Locali ad "abbattere", sono a volte ancora un impedimento, non solo in caso di emergenza, ma nel normale svolgersi della quotidianità.

ELEMENTI DI PROBLEMATICA	AZIONI OPERATIVE
MOBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> - Individuare le difficoltà di ordine motorio, sensoriale o cognitivo che l'ambiente, anche se apparentemente privo di barriere architettoniche, può determinare, verso le quali dovrà essere prestata la massima attenzione e intraprese le necessarie e adatte misure di contenimento e abbattimento del rischio (in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi); - definire e predisporre percorsi lineari, non troppo lunghi e tortuosi, con la presenza di rampe adeguate nel caso di ambienti posti ad un piano diverso da quello dell'uscita; - realizzare attività ed iniziative per promuovere nei soggetti una reale comprensione dei rischi; - prevedere sistemi di segnaletica di sicurezza che utilizzino più canali sensoriali, quali ad esempio la comunicazione sonora, superfici con riferimenti tattili, contrasto cromatico nelle segnalazioni sul piano del calpestio, segnaletica luminosa o lampeggiante, impianti di segnalazione plurisensoriale; - nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui; - intensificare, soprattutto nel primo periodo dell'anno scolastico, le esercitazioni di evacuazione, da ripetersi ciclicamente, per verificare il piano d'emergenza messo in atto e permettere la memorizzazione e "l'addestramento" dei disabili e degli operatori addetti al supporto e all'assistenza nella loro evacuazione, riguardo al riconoscimento della segnaletica prevista, delle vie di esodo e delle procedure da utilizzare.
INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DA COMPIERE	<ul style="list-style-type: none"> - Nell'elaborazione del documento di Valutazione dei rischi avere particolare cura nell'individuare e rilevare tutti quei fattori che possono impedire od ostacolare, soprattutto durante l'emergenza, la mobilità, l'orientamento, la percezione del pericolo e/o dell'allarme e l'individuazione delle azioni da compiere alle persone disabili; la valutazione dei rischi deve essere aggiornata e revisionata in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati; - verificare la congruenza tra il livello di complessità del comportamento richiesto alle persone disabili e la capacità delle persone stesse, anche in rapporto alla conoscenza dei luoghi e dei rischi; - porre attenzione alle esigenze delle persone disabili estranee al luogo di lavoro (genitori, parenti, accompagnatori,...); - formare ed informare il personale addetto alla sicurezza anche su tematiche relative alla disabilità (le patologie più frequenti dei lavoratori disabili presenti e/ degli studenti, alle tecniche di comunicazioni per disabili sensoriali, a protesi, ortesi, ausili, tecniche di assistenza,..); - formare ed addestrare adeguatamente il personale che porge aiuto alle persone disabili (come dare loro le informazioni utili su ciò che sta accadendo e sul modo di comportarsi per facilitare la fuga, l'uso di tecniche di comunicazione chiare e sintetiche, come agevolare i soccorritori per dare loro i riferimenti corretti per trarre in salvo la persona); - installare corrimano anche nei percorsi orizzontali e ascensori evacuazione (utilizzabili anche durante l'emergenza), realizzare spazi calmi¹⁰; nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Cattani

¹⁰ Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedire capacità motorie in attesa di soccorsi.